

LA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES NON CONSENTE DI EFFETTUARE OPERAZIONI IN ABITO UE

Art. 35, DPR n. 633/72

L'art. 35, DPR n. 633/72, prevede a carico dei soggetti che intendono **effettuare operazioni UE** la necessità di ottenere una **specificata autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate** a seguito della quale **avviene l'iscrizione** in un apposito archivio denominato **VIES**.

I soggetti, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività o in altra dichiarazione successiva.

Le modalità operative per l'inclusione nel VIES, ora regolate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.12.2014 sono differenziate tra:

- soggetti che iniziano l'attività, per i quali la volontà è manifestata "contestualmente all'Agenzia delle Entrate";
- soggetti già in attività. Per i quali la volontà è manifestata esclusivamente online attraverso il canale Fisconline/Entratel anche avvalendosi di un intermediario. Non è più possibile presentare l'istanza all'Agenzia delle Entrate, direttamente, con raccomandata o mediante PEC.

L'iscrizione nel VIES, a prescindere dalle differenti modalità, ha quindi effetto immediato e pertanto non è necessario come in passato, attendere 30 giorni dalla richiesta per effettuare l'operazione con un soggetto passivo comunitario.

L'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 39/E ha specificato che l'inclusione nell'archivio VIES è **necessaria anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in ambito UE**, soggette ad IVA nello Stato del committente, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (c.d. "servizi generici") *"tenuto conto che le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi"*.

L'iscrizione nell'archivio VIES è necessario altresì per i soggetti che **ricevono prestazioni di servizi in ambito UE**.

L'inclusione è motivata, in particolare, dal fatto che il Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 *"in tema di **prova dello status di soggetto passivo del committente ... stabilisce ... che il prestatore comunitario deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell'Archivio VIES"***.

Si rammenta che l'archivio VIES è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

LE OPERAZIONI UE E LA MANCATA ISCRIZIONE NEL VIES

L'Agenzia delle Entrate ribadisce il fatto che:

⇒ le operazioni "UE" poste in essere in mancanza dell'iscrizione al VIES sono assoggettate

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -

Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente/prestatore.

Operatore Italiano non iscritto al VIES che riceve una fattura “senza IVA”

Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che l’acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto al VIES non può essere configurato:

“... come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore”.

Con riferimento a tale operazione ciò comporta che:

⇒ non risulta applicabile il “reverse charge” ex art. 47, DL n. 331/93 e pertanto l’operatore italiano, ricevuta la fattura “senza IVA” non dovrà effettuare la doppia annotazione della stessa nel registro IVA degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi;

⇒ l’eventuale applicazione del “reverse charge” “determina una illegittima detrazione dell’IVA” con conseguente applicazione della sanzione ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97. L’Agenzia evidenzia che nell’ambito della cooperazione tra Amministrazioni, se richiesto dallo Stato UE del fornitore, la stessa segnalerà l’operazione erroneamente inquadrata come UE.

A seguito di tale segnalazione lo Stato del fornitore potrà attivarsi al fine di recuperare l’IVA.

RIEPILOGHIAMO DI SEGUITO I CASI CHE SI POSSONO PRESENTARE CON RIFERIMENTO ALL’ISCRIZIONE AL VIES

OPERAZIONI TRA OPERATORI UE	
CESSIONI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI	
Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	L’operatore italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 o non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
Uno degli operatori non è iscritto al VIES	L’operatore italiano emette fattura con applicazione dell’IVA. L’erroneo trattamento della cessione quale operazione UE (non imponibile) è sanzionato dal 100% al 200% dell’imposta (art. 6, D.Lgs. n. 471/97).
ACQUISTI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI	
Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	Alla fattura estera ricevuta (senza IVA) va applicato il “reverse charge” ex art. 47, DL n. 331/93 o art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

STUDIO INTRA S.R.L.

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -

Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

<p>Uno degli operatori <u>non</u> è iscritto al VIES</p>	<p>L'operatore UE deve emettere fattura con applicazione dell'IVA vigente nel proprio Stato. La fattura ricevuta va registrata (IVA compresa) soltanto in contabilità generale al fine di documentare il relativo costo.</p> <p>In caso di ricevimento di una fattura estera senza IVA l'operatore italiano non può applicare il "reverse charge". Anche tale fattura va registrata soltanto in contabilità generale.</p>
---	---

La cancellazione dal VIES può essere determinata:

- dalla volontà del soggetto passivo interessato attraverso le stesse modalità stabilite per l'iscrizione;
- d'ufficio, a seguito:
 1. del controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
 2. **della mancata presentazione dei modd. Intrastat per 4 trimestri consecutivi.**

In tale ultimo caso l'Agenzia delle Entrate invia preventivamente una comunicazione al soggetto interessato. **La cancellazione ha effetto dal 60° giorno successivo.**

A seguito di quanto sopra esposto Vi invitiamo a verificare abitualmente, la regolare Iscrizione al Vies, della P.Iva esposta in fattura dai fornitori e quella dei clienti che dovrete esporre sulle fatture attive.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – email info@studiointra.eu – www.studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*